


**Mare Gioioso s.r.l. di Sebastiano**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO *EX*  
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**




Adottato con determina dell'Amministratore Unico	il 8 aprile 2024
---	------------------

## INDICE

Premessa .....	4
PARTE GENERALE I .....	5
1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: la responsabilità amministrativa degli enti .....	5
1.1. La responsabilità amministrativa degli enti .....	5
1.2. I reati previsti dal Decreto .....	6
1.3. Le sanzioni comminate dal Decreto .....	6
1.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa .....	7
1.5. Le “Linee Guida” di Confindustria .....	8
1.6. La rappresentanza in giudizio dell’ente .....	9
PARTE GENERALE II .....	11
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Mare Gioioso S.r.l. di Sebastiano .....	11
2.1. Mare Gioioso s.r.l. di Sebastiano .....	11
2.2. Finalità del Modello .....	11
2.3. Destinatari del Modello .....	12
2.4. La struttura del Modello .....	12
2.5. Gli elementi fondamentali del Modello .....	13
2.6. Costruzione del Modello e principi di riferimento in materia alimentare .....	14
2.7. Codice Etico e Modello .....	16
2.8. Percorso metodologico di definizione del Modello: mappatura delle attività a rischio-reato e processi strumentali e presidi .....	17
2.9. La struttura del sistema organizzativo e di controllo .....	23
2.10. Regole comportamentali .....	24
3. L’Organismo di Vigilanza .....	42
3.1. Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza .....	42
3.2. Durata in carica, decadenza e revoca .....	43
3.3. Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza .....	44
3.4. <i>Reporting</i> dell’Organismo di Vigilanza .....	46
3.5. Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza .....	47
4. La disciplina del <i>whistleblowing</i> : gestione delle segnalazioni .....	49
5. Sistema sanzionatorio .....	51

5.1. Sanzioni per il personale dipendente .....	52
5.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti .....	55
5.3. Sanzioni per fornitori, intermediari, <i>partner</i> commerciali, collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi.....	55
5.4. Misure nei confronti dell'Amministratore Unico. ....	56
5.5. Misure nei confronti degli apicali.....	56
5.6. Sanzioni disciplinari in caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 24/2023 e della Policy <i>Whistleblowing</i> .....	56
6. Diffusione del Modello e formazione.....	58
7. Adozione e aggiornamento del Modello.....	59





## Premessa

**Mare Gioioso s.r.l. di Sebastiano** (di seguito anche solo “**Mare Gioioso**” o la “**Società**”), in conformità con la propria politica aziendale, ha ritenuto opportuno procedere all’adozione, che la legge prevede come facoltativa, di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo “**Modello**”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo “**Decreto**” o la “**D.Lgs. 231/2001**”), anche al fine di raggiungere un sempre più adeguato livello di correttezza ed eticità nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi coinvolti, a qualunque titolo e sotto qualsivoglia forma, nell’attività di impresa.

La Società, infatti, è da sempre sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri *stakeholder* e del lavoro dei propri dipendenti ed è costantemente impegnata nel mantenere il proprio sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri Amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e *partner* d’affari.

L’adozione del Modello da parte dell’organo amministrativo della Società rappresenta, pertanto, un valido veicolo di sensibilizzazione per tutti coloro che agiscono in nome e per conto o comunque nell’interesse di Mare Gioioso affinché, conformando costantemente il proprio operato alle prescrizioni ivi previste, ispirino e orientino i propri comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria nella versione più recente di giugno 2021. In tali Linee Guida Confindustria ha fornito, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati) e la progettazione di un sistema di controllo (i cc.dd. protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell’ente), nonché, in generale, i contenuti principali di un modello organizzativo.

La redazione del Modello è stata pertanto condotta sulla base delle principali normative che indicano principi guida e *standard* di controllo per il migliore sistema di organizzazione interno e in ossequio ai precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

## PARTE GENERALE I

### **1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: la responsabilità amministrativa degli enti**

#### **1.1. La responsabilità amministrativa degli enti**

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, entrato in vigore il 4 luglio 2001, in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal Legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’ente le medesime garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dalla realizzazione di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “*soggetti apicali*”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “*soggetti sottoposti*”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile a una “*colpa di organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea a evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

## 1.2. I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Si rimanda all'*Allegato 1 - I reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001* al presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie di reato attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

## 1.3. Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati di cui all'Allegato 1 della Parte Generale del Modello, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto), nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

Il Decreto prevede, altresì, che a carico della persona giuridica possano essere emesse delle misure interdittive o delle misure cautelari reali, prima che sia accertata con sentenza la sua responsabilità amministrativa.

In particolare, l'art. 45, primo comma, del Decreto dispone che può essere richiesta a carico dell'ente in via cautelare una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano temere in concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il comma terzo del medesimo articolo prevede, in analogia con quanto disposto dall'art. 15 del Decreto, che la misura interdittiva venga sostituita con la nomina da parte del giudice di un commissario giudiziale.

Oltre alle predette misure interdittive, il Decreto disciplina due ipotesi di provvedimenti anticipatori della confisca:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (prezzo o profitto del reato, anche per equivalente) (art. 53 del Decreto);
- il sequestro conservativo se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato (art. 54 del Decreto).

#### **1.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello consente, dunque, all'ente di sottrarsi alla responsabilità amministrativa ove fornisca anche la prova che lo stesso sia stato efficacemente ed effettivamente attuato.

A tal fine il Modello deve:

- individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Una volta adottato il Modello, ai fini di una sua efficace attuazione, il D.Lgs. 231/2001 (art. 7, comma 4) richiede:

- una verifica periodica della tenuta dei presidi previsti nel Modello e la sua modifica e/o implementazione, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

### 1.5. Le “Linee Guida” di Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al Decreto, della più autorevole dottrina e dei dettami della giurisprudenza, anche dei principi espressi da Confindustria nelle “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*” (di seguito solo “**Linee Guida**”), nella loro ultima versione del giugno 2021.

Nella definizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare nel contesto aziendale i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, là dove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

#### **1.6. La rappresentanza in giudizio dell'ente**

L'ente tratto a giudizio per rispondere dell'illecito amministrativo partecipa al procedimento penale con le stesse garanzie apprestate in favore dell'imputato (cfr. art. 35 del Decreto).

Le regole che disciplinano l'effettiva partecipazione e rappresentanza dell'ente in giudizio sono, invece, compendiate nell'art. 39 del Decreto («*Rappresentanza dell'ente*»), a mente del quale l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, “*salvo che questi sia imputato (ovvero anche solo indagato, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza) del reato da cui dipende l'illecito amministrativo*” (comma primo) e dal difensore “*quando non compare il legale rappresentante*” (comma quarto).

Il legislatore ha, dunque, voluto porre l'attenzione sulle possibili incompatibilità che possono sorgere e che, conseguentemente, possono inficiare la rappresentanza dell'ente in giudizio a causa del possibile conflitto di interessi tra la persona fisica e la persona giuridica da essa rappresentata, per esempio in ordine alla strategia difensiva da adottare.

Detta incompatibilità comporta l'impossibilità per il rappresentante legale, indagato/imputato, di provvedere alla nomina del difensore della persona giuridica.

Pertanto, nello specifico caso in cui il rappresentante legale dell'ente dovesse risultare indagato o imputato in ordine al reato da cui dipende l'illecito amministrativo ascritto al soggetto collettivo, lo stesso non potrà rappresentare


l'ente nel procedimento a carico di quest'ultimo, né potrà procedere alla nomina del relativo difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001.

Nell'eventualità in cui l'Amministratore Unico dovesse figurare quale indagato o imputato del reato presupposto della responsabilità dell'ente, questi avrà l'obbligo di astenersi dall'adozione della delibera con cui l'organo deputato conferisce l'incarico a un consulente legale per la rappresentanza dell'ente.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità,<sup>1</sup> il modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per poter essere considerato adeguato, deve prevedere espressamente al suo interno la predetta ipotesi.

A tal fine, utilizzando i normali strumenti previsti all'interno della compagine organizzativa, quali lo statuto o il proprio atto costitutivo, la Società potrà: (i) nominare un nuovo rappresentante legale, (ii) nominarne un *procuratore ad litem*, (iii) nominare uno o più procuratori per il compimento di atti o di determinati atti o categorie di atti, tra i quali, appunto, la nomina del difensore dell'ente.

Il soggetto collettivo, quindi, parteciperà al procedimento instaurato a suo carico previa costituzione nelle forme di cui all'art. 39, comma 2, del Decreto e potrà pienamente difendersi.



---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza del 22 settembre 2022 (udienza del 13 maggio 2022), n. 35387.



## PARTE GENERALE II

### **2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Mare Gioioso S.r.l. di Sebastiano**

#### **2.1. Mare Gioioso s.r.l. di Sebastiano**

Mare Gioioso è una società italiana che svolge, a livello nazionale ed internazionale, attività di stoccaggio, lavorazione, commercializzazione e trasporto di prodotti ittici.

Nata nel 2006 a Monopoli da un'intuizione di Sebastiano Gioioso, oggi la Società ha ingrandito la propria attività, dimostrandosi capace di competere a livello nazionale ed internazionale, vantando una capillare rete di distribuzione dei prodotti ittici ed esplicando la propria attività attraverso una sede principale, una sede secondaria in Torre Canne specializzata in molluschi, un punto vendita nell'Ipermercato Leclerq-Conad di Fasano e due ristoranti ove i prodotti di Mare Gioioso vengono trasformati e venduti al dettaglio, Yorokobi e Gaudium.

Mare Gioioso ha consolidato il proprio percorso di crescita, dimostrando capacità strategiche e una visione lungimirante, diversificando la propria offerta e adattandosi alle esigenze mutevoli del mercato. Tale visione orientata al cliente ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale per la crescita della Società. Inoltre, l'azienda si è distinta per l'implementazione di iniziative innovative anche in ambito commerciale e *marketing*, anche internazionale, aggiungendo valore al proprio *brand* e mantenendo un rapporto solido con la clientela.

#### **2.2. Finalità del Modello**

La Società, consapevole dell'importanza di adottare, ed efficacemente attuare, un sistema idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, nonché nell'ottica di un processo di complessivo miglioramento e al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un Modello in linea con le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001.

La Società ritiene, infatti, che l'adozione del Modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti nel successivo paragrafo 2.3) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei, pertanto, a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'Amministratore Unico di Mare Gioioso ha approvato, in data 8 aprile 2024, la presente versione del Modello, istituendo al contempo l'Organismo di Vigilanza, tracciando così un percorso omogeneo in un'ottica di conformità e adeguamento al Decreto.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello, dei principi del Codice Etico, nonché della Policy Whistleblowing (cfr. successivo paragrafo 4) possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie a un insieme di procedure e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, ai sensi dell'art. 2086 del Codice civile.

### 2.3. Destinatari del Modello

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per l'organo amministrativo della Società, per tutti coloro che rivestono, in Mare Gioioso, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti (da intendersi come tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente), e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i "Destinatari").

### 2.4. La struttura del Modello

Il Modello di Mare Gioioso si compone di:

- una "**Parte Generale**", comprensiva di allegato (*Allegato 1 – I reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001*), contenente una descrizione dei principi fondamentali del D.Lgs. 231/2001, dei lavori preparatori e dei criteri utilizzati nella redazione del Modello stesso, della struttura del Modello e dei suoi elementi principali, quali l'Organismo di Vigilanza e il sistema disciplinare;
- una "**Parte Speciale**", comprensiva di allegati (*Allegato 1 – Elenco delle attività sensibili associate ai singoli Protocolli, Allegato 2 – Elenco delle procedure/istruzioni operative interne associabili ai singoli Protocolli, Allegato 3 – Elenco dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*), organizzata per processi aziendali, contenente l'indicazione dei protocolli di controllo posti a presidio di ciascun processo aziendale;

- un “**Codice Etico**”, che fissa i principi etici cui la Società si ispira nella conduzione e nello svolgimento delle proprie attività.

È da ritenersi parte integrante e sostanziale del Modello anche la “**Policy Whistleblowing**”, contenente le regole per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing* in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, già adottata dalla Società in data 14.12.2023.

Allo stesso modo è da ritenersi allegato alla presente il **Manuale di Gestione Integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza Igienica (HACCP)/Salute e Sicurezza sul Lavoro**, nella sua attuale versione revisionata da ultimo il 7.11.2022, nonché ogni altro documento, protocollo, procedura o prassi adottati dalla Società.

## 2.5. Gli elementi fondamentali del Modello

Gli elementi fondamentali sviluppati da Mare Gioioso nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto (attività che pertanto dovranno essere sottoposte a monitoraggio periodico);
- la nomina di un Organismo di Vigilanza dotato di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello, sul rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico, sulla gestione delle segnalazioni *whistleblowing*;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- un Codice Etico contenente i principi generali ai quali la Società intende uniformarsi;
- una Policy *Whistleblowing* per la segnalazione delle violazioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello, nel Codice Etico e della Policy *Whistleblowing*;
- specifici protocolli di controllo, diretti a regolare le decisioni di Mare Gioioso, declinati nelle Sezioni della “Parte Speciale” del presente Modello.

## 2.6. Costruzione del Modello e principi di riferimento in materia alimentare

Ai fini della corretta costruzione del modello in base alla specifica attività d'impresa svolta da Mare Gioioso, è stata effettuata una disamina della legislazione alimentare che implica l'osservanza di regole stringenti al fine di salvaguardare e sensibilizzare il settore al tema della sicurezza alimentare.

Il tema della sicurezza alimentare, per la sua centralità nel quotidiano della vita degli individui, è da tempo oggetto di attenzione e disciplina su molteplici livelli: nazionale, sovranazionale (ovvero europeo) ed internazionale.

Si riporta di seguito, in sintesi, il quadro normativo generale che assiste tale delicata materia, tenendo conto dei vari livelli di intervento.

L'impianto normativo comunitario in materia di sicurezza alimentare è stato ridisegnato dal Reg. (CE) n. 178/2002 ("*General Food Law*"), che introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera: ciò comporta la responsabilizzazione di tutti gli operatori della filiera alimentare, dalla produzione agricola primaria alla distribuzione finale al consumatore, ristorazione compresa. In aggiunta al suddetto Regolamento il legislatore europeo ha emanato altri atti normativi al fine di disciplinare alcuni settori particolari della materia, si tratta del c.d. "*Pacchetto Igiene*", che comprende principalmente 4 testi legislativi. Tali atti rendono obbligatori i controlli sui beni alimentari e l'applicazione di regole di igiene mediante il ricorso al sistema di analisi del rischio noto come "*Hazard Analysis and Critical Control Points*" (HACCP).

Le principali novità introdotte dal Regolamento 178/2002 sono le seguenti:

- *l'introduzione e la statuizione dei principi e delle disposizioni in materia di legislazione alimentare, vincolanti per tutti gli Stati membri;*
- *l'istituzione dell'European Food Safety Authority (c.d. "EFSA");*
- *la determinazione delle procedure da seguire e rispettare nel campo della sicurezza alimentare.*

Tra i principali elementi innovativi di tale Regolamento emerge il principio di rintracciabilità definita come "*la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione*". Poiché la sicurezza alimentare deve essere estesa lungo tutta la filiera produttiva, la rintracciabilità non esclude nessuna di queste fasi. È inoltre fondamentale che l'Autorità competente possa risalire alle informazioni relative al prodotto, necessarie in caso di un eventuale rischio sanitario, al fine di attuare le procedure

di ritiro dal mercato, qualora il prodotto non abbia ancora raggiunto il consumatore finale, o di richiamo, qualora lo abbia invece già raggiunto.

Lo scopo del “Pacchetto igiene”, perseguito con particolare attenzione dagli operatori della Società, è il raggiungimento dei seguenti due obiettivi:

1) la *tutela del consumatore*, con l'introduzione sul mercato di prodotti sicuri, seguendo le norme comportamentali, di manipolazione e conservazione degli alimenti, di etichettatura e di rintracciabilità;

2) la *circolazione libera* dei prodotti alimentari, tra gli Stati Membri dell'Unione Europea, attraverso la standardizzazione dei requisiti di sicurezza.

I principi generali introdotti dalla regolamentazione richiamata e di cui la società fa costante applicazione possono essere così sintetizzati:

- ✓ il soggetto principale non è più lo stabilimento, il laboratorio o l'esercizio commerciale (cioè il luogo in cui si svolge l'attività), ma l'operatore del settore alimentare (cioè chi svolge l'attività);
- ✓ la responsabilità principale della sicurezza dei prodotti alimentari è in capo all'operatore del settore alimentare in relazione alla fase (produzione, trasformazione, distribuzione) sotto il suo controllo;
- ✓ le modalità con cui conseguire l'obiettivo della sicurezza alimentare sono individuate dall'operatore medesimo che adotta le soluzioni tecniche più adeguate, predispone ed attua procedure operative predefinite, basate sui principi dell'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di cui deve verificare l'efficacia mediante controlli e monitoraggi;
- ✓ l'operatore del settore alimentare deve assicurare un sistema per la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari;
- ✓ l'operatore del settore alimentare, qualora si ipotizzino o si evidenzino pericoli per la salute dei consumatori, derivabili dal consumo di prodotti alimentari ha l'obbligo di provvedere al blocco dei prodotti ancora sotto il suo controllo, nonché al ritiro o al richiamo dei prodotti usciti dallo “*stabilimento*”.

In particolare, l'operatore del settore alimentare, nell'ambito delle procedure di validazione e verifica del piano di autocontrollo, e laddove altre misure non consentano di garantire la sicurezza alimentare, provvede ad inserire opportuni sistemi di controllo analitico, individuando, in relazione alle procedure utilizzate e sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, frequenze, modalità di campionamento, metodi di analisi, valori di accettabilità, ecc.

Una non conformità può essere rilevata in una delle seguenti fasi:

- in sede di autocontrollo;
- in sede di controllo ufficiale;
- in seguito al verificarsi di un episodio di intossicazione o tossinfezione alimentare;

- a seguito di esposti e segnalazioni da parte degli utenti.

Il riscontro della non conformità deve portare l'operatore ad adottare le necessarie azioni correttive così come puntualmente descritte nei manuali HACCP e nelle procedure allegate alla Parte Speciale del presente Modello.

L'operatore avrà in ogni caso cura di attivarsi al fine di individuare e rimuovere le cause della non conformità, verificando l'efficacia dell'intervento adottato e modificando di conseguenza le procedure in uso. Naturalmente, e ciò riguarda sia l'autorità di controllo sia l'operatore, ogni non conformità riscontrata, di qualsiasi natura essa sia (strutturale, gestionale, procedurale, documentale, ecc.), deve essere documentata, registrata e verificata nella sua risoluzione.

L'Organismo di Vigilanza vigila sulla congruità, l'adozione e la completezza delle azioni correttive adottate dall'Ente.

## **2.7. Codice Etico e Modello**

Mare Gioioso, sensibile all'esigenza di svolgere le proprie attività con la massima diligenza, professionalità e affidabilità, promuovendo costantemente un comportamento corretto e decoroso nei rapporti con clienti, fornitori e partner e tutelando la reputazione e l'immagine della Società, ha adottato il proprio Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico sancisce una serie di principi, valori e norme di comportamento da applicare nella gestione aziendale che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti commerciali.

A differenza del Modello, che risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001, il Codice Etico ha un ruolo più ampio, promuovendo condotte diligenti e professionali e rappresentando i principi e i valori ai quali la Società si conforma e dei quali pretende l'osservanza da parte di tutti i Destinatari e, in ogni caso, di tutti coloro che, in Italia o all'estero, cooperano e collaborano con essa nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice Etico di Mare Gioioso afferma, comunque, principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo, dunque, un elemento a esso complementare.

La violazione anche di uno solo dei principi sanciti dal Codice Etico – al pari di una violazione delle disposizioni del presente Modello – comporta l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio/disciplinare, come meglio esposto nel prosieguo, al paragrafo 5.

## **2.8. Percorso metodologico di definizione del Modello: mappatura delle attività a rischio-reato e processi strumentali e presidi**

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma secondo, lett. a), che nel modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente siano individuate le attività aziendali nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

L'individuazione degli ambiti in cui può sussistere il rischio di commissione dei reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificare l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la realizzazione.

In questo senso, le prime fasi dell'attività volta all'adozione del presente Modello sono state finalizzate, secondo gli *standard* dettati dalle citate Linee Guida di Confindustria, all'individuazione dei processi e delle attività sensibili, mediante una preliminare analisi della struttura organizzativa della Società.

La Società ha proceduto, quindi, a un'analisi approfondita della propria struttura organizzativa, rappresentata dall'organigramma aziendale che individua le principali Funzioni aziendali e gli uffici. Detto documento è custodito a cura della Direzione Generale ed è disponibile per la relativa consultazione in formato digitale e/o cartaceo.

Mare Gioioso ha, successivamente, analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (*i.e.* Responsabili di Direzione/Funzione) che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Tale attività ha consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Dette informazioni, unitamente alla disamina del contenuto del Manuale Integrato per la Qualità, sono state raccolte attraverso l'analisi della documentazione sociale e attraverso colloqui con funzioni chiave, in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi e sulle attività delle singole funzioni.

- ***Valutazione del Sistema di Controllo Interno e report di Gap Analysis & Action Plan***

Al fine di individuare il livello di esposizione al rischio di commissione di reati di cui al Decreto, è stato valutato il livello di *compliance* di Mare Gioioso, determinato considerando il Sistema di Controllo Interno (SCI) della Società a presidio dei "rischi-reato 231", ovvero la valutazione complessiva dei presidi in essere presso

la Società a disciplina e monitoraggio delle aree di attività, al fine di prevenire la commissione dei reati 231.

Le risultanze di tale analisi sono state formalizzate all'interno di un *report* di *Gap Analysis & Action Plan*, ove sono stati individuati e valutati i presidi di controllo adottati dalla Società, in relazione a ogni processo aziendale, con rilievo di eventuali *gap* e indicazione di suggerimenti/azioni di implementazione proposte, allo scopo non solo di migliorare il sistema di controllo interno, ma anche di mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, all'interno del *report* di *Gap Analysis & Action Plan*, sono stati valutati i presidi di controllo predisposti dalla Società, con una valutazione in merito alla loro adeguatezza, riconducibili:

- a) a un primo e più alto livello di analisi (controlli trasversali);
- b) a un secondo livello di analisi (controlli specifici identificati per ciascun processo aziendale).

In particolare, sono stati identificati i seguenti **controlli trasversali** a presidio dei rischi-reato 231 e comuni/trasversali rispetto a tutti i processi aziendali e alle singole aree a rischio-attività sensibili individuate:

- poteri e deleghe: esistenza di un sistema di poteri e deleghe formalizzato, aggiornato e diffuso;
- organizzazione aziendale e *job description*: esistenza di organigrammi aziendali e di un sistema di *job description* formalizzati e diffusi;
- contratti: esistenza di contrattualistica a regolamentazione di rapporti esistenti con soggetti terzi;
- procedure formalizzate: esistenza di un sistema di *policy* e procedure formalizzato, aggiornato e diffuso all'interno dell'organizzazione;
- tracciabilità e verificabilità: tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi/documentali/decisionali;
- Modello 231 e OdV: esistenza di un Modello diffuso e attuato, nonché la formalizzazione/nomina, funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e attività di controllo/monitoraggio svolte a cura dello stesso Organismo.

Quanto ai **controlli specifici**, sulla base delle interviste svolte con i *key officer* e dell'analisi documentale relativa ai vari processi aziendali, il Sistema di Controllo Interno (SCI) a presidio dei "rischi-reato 231" della Società, è stato analizzato con riferimento ai seguenti presidi di controllo, valutati con riferimento a ogni processo aziendale:

- poteri e deleghe: esistenza di un sistema di poteri e deleghe formalizzato, aggiornato e diffuso;

- segregazione di funzioni: separazione dei compiti tra i soggetti che svolgono fasi/attività cruciali delle attività sensibili riconducibili alle diverse aree a rischio;
- contratti: esistenza di contrattualistica a regolamentazione di rapporti esistenti con soggetti terzi;
- procedure formalizzate: esistenza di prassi operative e *policy*/procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità: tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi/documentali/decisionali;
- altri controlli specifici: definiti con riferimento alle diverse aree a rischio e rilevanti ai fini della mitigazione reati potenzialmente associabili all'attività/processo in questione.

All'esito di tale analisi, sono stati identificati gli eventuali "gap" o aree di miglioramento, con riferimento all'esistenza/adequazione degli elementi del Sistema di Controllo Interno considerati e, a fronte degli stessi, sono state proposte "action" o interventi di miglioramento, finalizzati al superamento dei gap identificati.

#### ▪ ***Risk assessment e Mappatura delle attività a rischio-reato***

All'esito delle valutazioni svolte in ordine al Sistema di Controllo Interno esistente, Mare Gioioso ha predisposto un *report* di *risk assessment* e una "**Mappatura delle attività a rischio-reato**", che illustra in dettaglio i profili di rischio specifici relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001, identificati sulla base di un giudizio di bilanciamento tra il rischio potenziale rilevato e il sistema di controllo posto in essere dalla Società.

In particolare, in detta Mappatura delle attività a rischio-reato sono dettagliate le aree di attività a rischio, le attività aziendali a rischio di commissione dei reati (cc.dd. "**attività sensibili**"), le Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte, le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e ritenute rilevanti nell'ambito della realtà aziendale della Società e associabili alle attività sensibili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (cc.dd. "**processi strumentali/funzionali**").

La Mappatura delle attività a rischio-reato è custodita dalla Funzione Qualità e Ambiente, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile – per eventuale consultazione – all'Amministratore, all'Organismo di Vigilanza e a tutti i dipendenti.

#### ▪ ***Aree di attività a rischio-reato e fattispecie rilevanti***

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti aree di attività aziendale, che vengono riportate come indicate nella Mappatura delle attività a rischio-reato:

- A.** Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione o ad altri enti pubblici;
- B.** Gestione delle attività legate al business caratteristico della Società nonché dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi, nonché in occasione di adempimenti, verifiche e ispezioni;
- C.** Gestione delle attività promozionali e di marketing, di comunicazione, di sponsorizzazione/liberalità;
- D.** Gestione dei rapporti con i fornitori non connessi all'attività caratteristica;
- E.** Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e attività di riscossione coattiva da parte di enti pubblici;
- F.** Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- G.** Gestione del sistema sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e s.m.i.;
- H.** Gestione dei contenziosi giudiziari e delle problematiche connesse;
- I.** Gestione del sistema informativo aziendale;
- J.** Gestione degli adempimenti ambientali e dei rapporti connessi alla produzione di rifiuti;
- K.** Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici nazionali e sovranazionali;
- L.** Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- M.** Adempimenti societari;
- N.** Predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in generale;

In considerazione delle famiglie di reato richiamate nell'Allegato 1 alla presente Parte Generale, sono risultati ad esse potenzialmente associabili i seguenti reati presupposto come disciplinati dal Decreto:

- artt. 24 e 25 *Reati contro la Pubblica Amministrazione*;
- art. 24-bis *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*;
- art. 24-ter *Delitti di criminalità organizzata*;
- art. 25-bis.1 *Delitti contro l'industria e il commercio*;

- art. 25-ter Reati societari;
- art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale;
- art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art. 25-undecies Reati ambientali;
- art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- art. 25-quinquiesdecies Reati tributari;
- art. 25-sexiesdecies Contrabbando;
- art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale;
- art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Si specifica che, con particolare riferimento ai delitti di criminalità organizzata, si è ritenuto rilevante il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., da intendersi quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto già individuati e, pertanto, non è stato specificatamente associato ad una o più attività sensibili nella mappatura. Nello specifico, tale reato è configurabile qualora tre o più persone (in presenza di un vincolo associativo, un'organizzazione e un programma criminoso) si associno allo scopo di commettere più delitti a prescindere da quelli rappresentati nella mappatura e il profitto, derivante da tale reato, si considera autonomo rispetto a quello proprio dei reati fine.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sul punto il S.C. ha avuto modo di chiarire che "il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi. (In motivazione la Corte ha precisato che questa interpretazione trova conferma indiretta nell'art. 24-ter d.lg. n. 23 del 2001, che, seppure con riferimento alla responsabilità degli enti, prevede la configurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso)" cfr. Cass. Penale, Sez. II, 3.3.2017, n. 30255, nonché in senso conforme Cass. Penale, Sez. I, 20.1.2015, n. 7860, Cass. Penale, Sez. III, 18.5.2016, n. 44921, Cass. Penale, Sez. V, 25.2.2016, n. 15205, Cass. Penale, Sez. III, 4.3.2015, n. 26721, Cass. Penale, Sez. II, 20.1.2015, n. 6507, Cass. Penale, Sez. III, 27.1.2011, n. 5869.

In ragione delle attività aziendali tipiche di Mare Gioioso, non si sono invece ravvisati significativi profili di rischio rispetto alla commissione di altri reati presupposto di cui all'art. 25-bis (Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), all'art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), all'art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), all'art. 25-sexies (Reati di abuso di mercato); all'art. 25-terdecies (Razzismo e Xenofobia). In ogni caso, si ritiene che i principi del Codice Etico e i presidi dettagliati nel presente Modello siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti specifici reati.

Per un maggior dettaglio delle attività sensibili, delle possibili modalità di realizzazione dei reati ritenuti a esse associabili e delle finalità ipoteticamente perseguite dalla Società con la commissione degli stessi, si rinvia all'esame della Mappatura delle attività a rischio-reato.

▪ **Processi aziendali “strumentali/funzionali”**

Nell'ambito delle attività sopra menzionate, sono stati anche individuati dalla Società i processi aziendali cc.dd. strumentali/funzionali alla commissione del reato, ovvero sia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o essere rinvenuti i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto.

Vengono di seguito riportati tali processi:

1. Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla P.A., Autorità Giudiziaria e altri Enti Pubblici
  2. Acquisto di beni, servizi e consulenze
  3. Gestione dei flussi monetari e finanziari
  4. Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
  5. Gestione delle attività di marketing, gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni
  6. Gestione delle vendite
  7. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza e gestione delle tematiche ambientali
  8. Gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi
  9. Contabilità, bilancio, gestione dei rapporti con gli organi di controllo e con il Socio
  10. Gestione degli adempimenti fiscali.
-

A ciascun processo strumentale/funzionale, rilevante nella realtà aziendale, ritenuto a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, è stata dedicata una Sezione *ad hoc* nella Parte Speciale del presente Modello, ove sono stati formulati i cc.dd. “**Protocolli di controllo**”, adottati dalla Società per prevenire il rischio di commissione del reato nella gestione delle attività sensibili e dei processi strumentali/funzionali associati ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

## 2.9. La struttura del sistema organizzativo e di controllo

Nella predisposizione del Modello e sulla base delle aree di attività a rischio-reato risultate rilevanti, la Società ha riesaminato il sistema organizzativo e di controllo esistente, strutturato in una serie complessa di presidi, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto.

In particolare, il sistema organizzativo e di controllo di Mare Gioioso si basa, oltre che sui principi di comportamento e di controllo declinati nella Parte Speciale, altresì sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare, nazionale, comunitario e internazionale, applicabile ad Mare Gioioso, relativo allo specifico settore industriale in cui la Società opera, al quale la Società si attiene rigorosamente;
- il Codice Etico, che – come sopra già rappresentato al paragrafo 2.6 – sancisce principi e regole di condotta adottate da Mare Gioioso;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- la struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale), costantemente aggiornato ai cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa;
- le regole comportamentali contenute nella Parte Generale e i protocolli di controllo declinati nelle Sezioni della Parte Speciale del presente Modello;
- l’implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché a un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al *business*;
- le procedure integrate adottate in ambito qualità e trasfuse nel Manuale Integrato della Qualità.

Alla base di detto sistema sono posti i seguenti principi, ripresi e declinati nelle procedure aziendali e nei principi di comportamento e di controllo:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;

- il sistema garantisce, anche attraverso una coerente attribuzione di poteri e deleghe e di livelli autorizzativi, l'applicazione del principio di segregazione dei compiti (per il quale nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia) e indipendenza funzionale;
- il sistema di controllo interno documenta l'esecuzione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna Direzione/Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

La struttura dei controlli aziendali esistente prevede controlli di linea, svolti dalle singole Direzioni/Funzioni sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

## **2.10. Regole comportamentali**

- ***Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti***

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di Mare Gioioso, intrattengano rapporti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o, più in generale, con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o con le Autorità Amministrative Indipendenti.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di ottenere benefici per la Società;
- promettere o concedere utilità di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, intermediari, *partner* o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti, che non trovino adeguata giustificazione nel

contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, intermediari, *partner* o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare un rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- accordare, accettare o richiedere, per sé o per altri, omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (regali che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia) e in coerenza con le previsioni del D.P.R. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il funzionario della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi Pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano originariamente destinate;
- sfruttare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, facendo dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come corrispettivo della mediazione illecita, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o anche all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di Mare Gioioso, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali anche in detti rapporti.

Inoltre, i Destinatari hanno l'obbligo di:

- instaurare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione secondo criteri di massima correttezza e trasparenza, così come disciplinato dal Codice Etico;
- effettuare con correttezza, tempestività e buona fede tutte le comunicazioni previste da norme di legge e di regolamento nei confronti delle Autorità Pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo allo svolgimento delle funzioni da queste esercitate;
- osservare tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.
- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati***

Le seguenti regole comportamentali si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale e che, comunque, siano, a qualsiasi titolo, coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001:

- il personale contribuisce alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico aziendale e dei terzi, siano essi privati o pubblici, conformemente alle modalità di controllo, preventivo e successivo, attivate dalla Società e si astiene, pertanto, da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e altrui;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o ad aggirare le protezioni del sistema informativo aziendale o di terzi;
- il personale si astiene dal porre in essere condotte finalizzate ad alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura e, in particolare, si astiene dall'utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore;
- il personale non può utilizzare *software* non regolarmente licenziati.
- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 416 c.p.***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto al reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 del Codice penale (associato in via prudenziale).

Il reato di associazione per delinquere trova adeguato presidio nei principi del Modello nel suo complesso. Tali principi sono volti a prevenire il rischio di costituzione di un’associazione per delinquere sia all’interno della Società, sia nei rapporti con i terzi (ad esempio, clienti, fornitori, intermediari, *partner*, ecc.).

In via generale, la Società richiede di conformarsi alle seguenti regole comportamentali:

- conformità alle leggi vigenti, nonché ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- rispetto del principio di separazione di ruoli e responsabilità.

È inoltre vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di associazione per delinquere, nonché, in ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere.

- ***Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché rispetto ai delitti contro l’industria e il commercio***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati di cui all’art. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- garantire, nella gestione dei rapporti con i clienti, elevati *standard* qualitativi, nel rispetto della normativa a tutela della concorrenza e del mercato;
- fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa i servizi offerti dalla Società;
- gestire i marchi e i brevetti perseguendo il valore della legalità e in attuazione delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale.

È, altresì, fatto espresso divieto di:

- vendere servizi le cui caratteristiche siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle pattuite con il cliente;

- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti;
- usare marchi e segni distintivi altrui in assenza di una valida licenza o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti;
- contraffare o alterare brevetti di prodotti industriali ovvero fare uso di tali brevetti contraffatti o alterati.

I principi di trasparenza e veridicità delle informazioni rese al cliente devono costituire l'obiettivo dell'attività svolta dalla Società.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Mare Gioioso;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento di Mare Gioioso e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere informazioni e dati imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Mare Gioioso;
- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci.

Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati, la Società rifugge inoltre il ricorso a ogni forma di corruzione, diretta o per interposta persona, senza alcuna eccezione, incluse le ipotesi di istigazione, per raggiungere i propri obiettivi economici.

Nel dettaglio è vietato:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, sia di società o enti privati terzi, sia propri della Società;
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare/sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità da una qualsivoglia controparte, quando l'intenzione sia di indurre la controparte a compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione non sia accettata.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei soggetti che operano presso la controparte privata (clienti, fornitori, *partner*) in maniera impropria e/o illecita.

È fatto, quindi, divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di soggetti che operano presso la controparte privata al fine di accedere in anteprima a informazioni utili per la realizzazione degli obiettivi sociali o comunque di favorire le politiche economiche e commerciali della Società;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere a soggetti che operano presso la controparte privata, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità al fine di pervenire alla stipulazione di contratti vantaggiosi per la Società, o di ottenere, più in generale, favori o vantaggi impropri;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a clienti, fornitori, intermediari, *partner* commerciali, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, soggetti segnalati da clienti, fornitori, intermediari o *partner* commerciali, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi.

I predetti principi di comportamento si applicano anche nell'ambito delle operazioni straordinarie.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro la personalità individuale***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001.

Ai Destinatari è richiesto di:

- garantire il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali in relazione alla normativa in materia di lavoro;
- utilizzare fornitori (in particolare nell'ambito di appalti) di comprovata rispettabilità e l'affidabilità professionale;
- verificare, mediante ad esempio l'acquisizione del DURC, il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali con riferimento alla normativa in materia di lavoro, da parte dei fornitori che utilizzano manodopera.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- instaurare e/o proseguire rapporti con fornitori che utilizzano manodopera in condizioni sfruttamento. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza

di una o più delle seguenti condizioni: (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali applicabili o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;

- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di terzi, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.
- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro***

Mare Gioioso promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria struttura richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza adottato dalla Società di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure aziendali adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR"), elaborati per ciascuna unità locale.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- al Datore di Lavoro di svolgere i compiti allo stesso attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle procure e/o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali, ad esempio, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso) e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di

svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

- ai Preposti, ove nominati, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.
- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- scegliere i fornitori secondo regole predefinite di trasparenza, qualità ed economicità;
- sviluppare relazioni commerciali con fornitori, intermediari e *partner* di consolidata reputazione ed esperienza, impostando detti rapporti nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei principi di etica di impresa;
- utilizzare nelle transazioni prevalentemente il sistema bancario e, comunque, sistemi di pagamento tracciabili;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- rispettare le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla legislazione applicabile per la presentazione delle dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- rispettare i termini previsti dalla normativa applicabile per il versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata al sostituto;
- sottoporre a firma, nei limiti e alle condizioni richieste dalle procedure aziendali e dal sistema di attribuzione dei poteri aziendale, gli atti concernenti il pagamento di tasse e tributi;

- nei rapporti con le società collegate, rispettare rigorosamente i requisiti di certezza, inerenza, determinabilità e congruità di tutti i costi generati da tali operazioni, conservando copia di tutta la documentazione e corrispondenza idonea a confermare l'effettività, la congruenza e l'utilità della prestazione.

In via generale, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al valore limite previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società. Sono pertanto da intendersi vietate tutte le condotte atte a impiegare, sostituire, trasferire, o comunque occultare, somme di denaro di cui si conosca la provenienza illecita;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei a ostacolarne l'accertamento;
- indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare fondi extracontabili o "contabilità parallele".
- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all’art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione;
- attenersi al corretto utilizzo degli strumenti di pagamento messi a disposizione dalla Società;
- attenersi al corretto utilizzo delle apparecchiature, dei dispositivi e degli strumenti informatici della Società, anche in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro;
- non dissimulare la situazione patrimoniale della Società concedendo a terzi conniventi la titolarità dei propri beni mobili e immobili;
- non prestare la propria acquiescenza a operazioni simulate richieste da terzi per tutelare il proprio patrimonio e far disperdere le garanzie fondate sullo stesso.

In via generale, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- utilizzare indebitamente, non essendone titolari, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- al fine di farne uso o di consentirne a altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, falsificare o alterare gli strumenti o i documenti di pagamento, possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati;
- procurare un ingiusto profitto, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, che comporti il trasferimento di somme di denaro;
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al valore limite previsto dalla vigente normativa;

- emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  - effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;
  - effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;
  - occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società. Sono pertanto da intendersi vietate tutte le condotte atte a impiegare, sostituire, trasferire, o comunque occultare, somme di denaro di cui si conosca la provenienza illecita;
  - porre in essere negozi simulati volti alla fittizia dispersione del patrimonio aziendale.
- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore o di banche-dati sulla memoria fissa del computer;
- installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la direzione della Società;
- diffondere tramite il sito internet o i canali social della Società brani musicali, foto o video a supporto di attività promozionali, in assenza dell'espressa autorizzazione dell'autore e in violazione delle norme concernenti il pagamento del diritto di sfruttamento dell'opera stessa.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui che può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio;
  - intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
  - riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore di Mare Gioioso;
  - riconoscere progressioni in carriera, scatti retributivi o incentivi premianti a dipendenti o collaboratori che non trovino adeguata corrispondenza nei piani di sviluppo delle risorse umane e di incentivazioni aziendali o che comunque non rispondano a ragioni obiettive che giustifichino l'assunzione di dette iniziative.
- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle

attività “sensibili” rispetto al reato di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, di cui all’art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- accertare, prima dell’instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l’affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- gestire i rapporti con i funzionari degli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale (es. ARPA, Polizia Municipale), nell’ambito dei poteri conferiti, secondo principi di massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti.
- porre in essere tutte le azioni e gli adempimenti necessari e, in ogni caso, richiesti dalla Legge, al fine di evitare l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o una compromissione significativa dell’ambiente;
- osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari di specie animali e vegetali, secondo quanto riportato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- attuare gli adempimenti e predisporre la documentazione destinata agli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al rilascio di provvedimenti autorizzativi (es. AIA, AUA, autorizzazioni alle emissioni in atmosfera etc.) oppure al controllo della normativa ambientale nel rispetto delle leggi vigenti, nazionali, comunitarie e internazionali, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- nel caso di realizzazione di un evento lesivo per l’ambiente, predisporre le misure di prevenzione necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti nei termini di legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e derivanti dall’attività di produzione, nel suolo, nel sottosuolo in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge;
- generare emissioni che superino i valori limite indicati dalla vigente normativa;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- creare una discarica abusiva di rifiuti;

- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi) nell’ambito delle attività di accumulo e di deposito;
- falsificare il certificato di analisi dei rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso;
- impedire l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, al fine di trasportare e smaltire i rifiuti prodotti in altro Stato dell’Unione Europea in violazione dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale di attuazione in materia;
- porre in essere, contribuire o concorrere a causare la realizzazione di comportamenti, anche colposi, atti a cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente;
- utilizzare nel processo produttivo materie prime riconducibili a esemplari animali o vegetali selvatici protetti, fuori dai casi consentiti dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere, contribuire o concorrere a causare la realizzazione di comportamenti, anche colposi, atti a cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente.

- ***Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applica ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all’art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- utilizzare personale extracomunitario che non sia in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare in Italia e/o svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale;
- compiere attività volte a favorire la permanenza illecita dello straniero nel territorio italiano. Sono, in particolare, vietate le attività finalizzate all’introduzione illegale e/o permanenza nel territorio italiano di familiari,

al di fuori dell'ipotesi di ricongiungimento espressamente previste per legge.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile o direttamente all'Organismo di Vigilanza, contattandolo nei modi previsti al paragrafo 3.5 della Parte Generale II del Modello.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari***

Le seguenti regole comportamentali si applicano a coloro che, a qualunque titolo, siano effettivamente coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la Società ritiene necessario che i Destinatari, nello specifico i soggetti coinvolti nella gestione della variabile fiscale e degli adempimenti tributari, tra cui le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e le compensazioni di crediti d'imposta, nonché i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo attivo e passivo, nella gestione del personale, della produzione nonché, seguano le seguenti regole:

- rispettare e applicare tutte le norme tributarie vigenti, eseguendo gli adempimenti fiscali nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa applicabile o dall'Autorità fiscale, al fine di garantire la piena compliance alla disciplina di settore, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità;
- porre in essere gli adempimenti fiscali e dichiarativi solo da parte delle funzioni competenti e autorizzate, nel rispetto del principio di separazione dei compiti, al fine di prevenire eventuali condotte fraudolente;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- rispettare le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla legislazione applicabile per la presentazione delle dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- rispettare i termini previsti dalla normativa applicabile per il versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta;

- garantire trasparenza nei rapporti con fornitori e consulenti nonché un periodico controllo sull'effettività delle prestazioni/forniture ricevute rispetto alle fatture passive;
- garantire la corretta archiviazione delle scritture contabili obbligatorie e dei documenti di cui è necessaria la conservazione;
- collaborare in modo trasparente con le Autorità fiscali, fornendo ad esse, ove necessario per lo svolgimento di verifiche o l'attività di riscossione, tutte le informazioni richieste, in modo veritiero e completo.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrapproduzione quantitativa);
- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
- porre in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere

impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;

- effettuare transazioni che comportino il coinvolgimento della Società in condotte fraudolente nell'ambito di sistemi internazionali con lo scopo di evadere l'IVA, anche attraverso l'omissione della dichiarazione IVA annuale;
- effettuare operazioni di carattere transnazionale, con finalità di evasione dell'IVA, che possono comportare l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti;
- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, effettuare compensazioni di crediti d'imposta inesistenti, per i quali non sussistono gli elementi costitutivi e giustificativi degli stessi, al fine di evadere l'IVA;
- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, effettuare compensazioni di crediti d'imposta non spettanti, ossia sorti per una errata imputazione di costi inerenti all'attività d'impresa, oppure corretti ma non ancora esigibili perché non iscritti in dichiarazione, oppure esistenti ma non utilizzabili nell'anno perché superata la soglia massima degli importi compensabili, al fine di evadere l'IVA.
- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di contrabbando introdotti dal D.Lgs. n. 75/2020***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di contrabbando di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare tutte le norme doganali vigenti relative alla presentazione e dichiarazione delle merci in dogana e versare nei modi e nei tempi previsti i diritti di confine dovuti;
- collaborare in modo corretto, tempestivo e trasparente con le competenti Autorità doganali, fornendo ad esse tutte le informazioni richieste, in modo veritiero e completo. In particolare, gli adempimenti nei confronti delle competenti Autorità doganali e la predisposizione di tutta la documentazione relativa alle pratiche doganali avvengono nel rispetto di tutte le normative applicabili vigenti e con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, anche in sede di verifiche e ispezioni;

- accertarsi che tutta la documentazione sia stata previamente verificata dalle competenti Direzioni/Funzioni aziendali e successivamente sottoscritta da parte del personale dotato di idonei poteri, conformemente a quanto previsto dal sistema vigente di procure e deleghe;
- garantire il controllo e la corretta archiviazione di tutta la documentazione doganale prodotta e ricevuta dalla Società.

### 3. L'Organismo di Vigilanza

#### 3.1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo di vigilanza (di seguito anche "OdV" o "**Organismo**") interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti a esso affidati.<sup>3</sup>

Il Decreto richiede che l'OdV svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente all'Organo amministrativo, svincolato da ogni rapporto gerarchico con lo stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni/Funzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, l'Amministratore Unico di Mare Gioioso ha istituito – con delibera del 8 aprile 2024 – l'Organismo di Vigilanza funzionalmente dipendente dall'organo amministrativo medesimo.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: detti requisiti sono assicurati dal mancato coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza in attività operative e di gestione e dall'adeguata collocazione gerarchica che consente il *reporting* diretto all'Amministratore Unico;
- professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta

---

<sup>3</sup> Cfr. Cass. Penale, Sez. VI , 11.11.2021 , n. 23401: "ai fini dell'apprezzamento sull'idoneità del modello di organizzazione e di gestione, l' articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 , pone, quale condizione per mandare esente l'ente dalla responsabilità per il reato commesso dai suoi vertici, oltre all'adozione - e all'efficace attuazione - di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, il fatto che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello 'ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo'".

garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio;

- continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Mare Gioioso.

### **3.2. Durata in carica, decadenza e revoca**

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico della Società e resta in carica per il periodo determinato nella delibera di istituzione dell'Organismo. I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il secondo grado con l'Amministratore Unico e rimangono in ogni caso in carica oltre la scadenza fissata nella determina di relativa nomina fino a quando l'Amministratore Unico non abbia provveduto con specifica delibera alla nomina dell'Organismo di Vigilanza nella nuova composizione o abbia confermato quella precedente.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, l'OdV deve esplicitamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle anzidette situazioni di ineleggibilità o incompatibilità.

I compensi dei componenti dell'Organismo non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., salvi gli effetti della riabilitazione.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto, e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso, o di assunzione di nuova mansione incompatibile con i requisiti per la composizione dell'OdV.

L'Amministratore Unico può revocare, con delibera consiliare, i componenti dell'Organismo in ogni momento, ma solo per giusta causa, provvedendo nel più breve tempo possibile alla nomina di altro/i soggetto/i.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- la perdita dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;
- l'omessa comunicazione all'Amministratore Unico di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce, invece, causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni, da comunicarsi all'Amministratore Unico a mezzo di raccomandata a/r o a mezzo di posta elettronica certificata, affinché siano intraprese le azioni necessarie per la sostituzione del componente.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento.

### **3.3. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello e del Codice Etico;



- vigilare sull'osservanza del Modello e del Codice Etico da parte dei Destinatari nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello e del Codice Etico, con particolare riferimento all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, là dove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione aziendale, fermo restando, però, che l'Amministratore Unico è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività finale di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvede ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni/Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (i.e. indirizzo di posta elettronica e cassetta postale per segnalazioni cartacee), diretto a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato, anche con il supporto delle Direzioni/Funzioni aziendali;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, supportando Mare Gioioso – su richiesta – nella verifica della relativa adeguatezza;
- segnalare immediatamente all'Amministratore Unico eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, poste in essere da funzioni apicali della stessa nonché da soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- segnalare immediatamente violazioni del Modello, ritenute fondate, poste in essere da parte dell'Amministratore Unico.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni, dette "**Flussi**

**Informativi**” (come definiti al paragrafo 3.5), che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali;

- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali e, in ogni caso, tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l’Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell’Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull’Organismo nel suo complesso.

L’Amministratore Unico della Società assegna all’Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell’importo proposto dall’Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni a esso rimesse. L’Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, viene autorizzato direttamente del Amministratore Unico.

### **3.4. Reporting dell’Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l’Organismo di Vigilanza comunica direttamente all’Amministratore Unico della Società.

Segnatamente, l’OdV riferisce all’Amministratore Unico lo stato di attuazione del Modello e gli esiti dell’attività di vigilanza svolta nelle seguenti modalità:

- periodicamente all’Amministratore Unico, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;
- annualmente, nei confronti dell’Amministratore Unico, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall’Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l’implementazione del Modello;
- in ogni caso, all’Amministratore Unico, qualora si verifichi una violazione del Modello o del Codice Etico da parte dei Destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico e, a sua volta, può richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

### **3.5. Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni/Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

Tutte le informazioni e comunicazioni devono essere fornite, in forma scritta, all'OdV utilizzando l'indirizzo e-mail dedicato: [odv@maregioioso.it](mailto:odv@maregioioso.it).

A tale proposito, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (cc.dd. "**Flussi informativi**"):

- su base periodica, una serie di informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali provenienti dalle singole Direzioni/Funzioni;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di suoi apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- notizia di avvio di verifiche fiscali sulla Società da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, nonché aggiornamenti sull'evoluzione e sulla chiusura dell'accertamento o del contenzioso, anche in relazione ad eventuali segnalazioni alla Procura della Repubblica per contestazioni penalmente rilevanti;
- notizia di questionari o richieste di documentazione ricevuti dall'Amministrazione finanziaria e relativo esito;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e posti presuntivamente in essere nello svolgimento delle mansioni lavorative;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale e di quello della sicurezza sul lavoro;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (qualsiasi infortunio con prognosi iniziale di 40 giorni e, in ogni caso, la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di Mare Gioioso;
- presunte violazioni del Codice Etico.

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute – nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, sono custodite a cura dell'Organismo in un apposito archivio e conservate per dieci anni.

#### 4. La disciplina del *whistleblowing*: gestione delle segnalazioni

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche solo "**D.Lgs. 24/2023**"), che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, Mare Gioioso ha implementato un sistema *whistleblowing* conforme al nuovo dettato normativo.

Il D.Lgs. 24/2023, in particolare, ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, stabilendo che i modelli organizzativi adottati dagli enti debbano ora prevedere:

- a) *“uno o più canali che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 (apicali o sottoposti alla direzione e alla vigilanza degli apicali) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) *il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) *nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.*

Al fine di adeguarsi al dettato normativo, dunque, la Società con delibera del 10.1.2024 ha adottato una Policy *Whistleblowing*, che costituisce parte integrante del presente Modello e ai cui contenuti si rimanda interamente, al cui interno sono dettagliate le indicazioni operative circa oggetto, destinatari, condizioni, limiti e modalità di trasmissione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite.

Lo scopo della Policy *Whistleblowing*, pubblicata sul sito istituzionale della Società, è quello di agevolare la presentazione di segnalazioni e di rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, assicurando ai soggetti segnalanti un'adeguata protezione e un insieme di garanzie, tra cui la riservatezza della sua identità al fine di evitare possibili ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni nei loro confronti.

In particolare, la Società ha istituito i seguenti canali di segnalazione interna, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di eventuali persone coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione e della

documentazione ad essa allegata e che consentono la presentazione delle Segnalazioni per iscritto oppure oralmente:

- **Lettera raccomandata** indirizzata al Comitato Whistleblowing istituito presso la Società, al seguente indirizzo Contrada Baione s.n. 70043 Monopoli alla c.a. del Comitato Whistleblowing di Mare Gioioso s.r.l. di Sebastiano che rechi all'esterno la dicitura "Segnalazione Whistleblowing – riservata al Comitato Whistleblowing". La segnalazione andrà inserita in busta chiusa al cui interno saranno inserite altre due buste chiuse, la prima contenente i dati identificati del segnalante e la fotocopia del documento di identità, la seconda contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
- **Lettera a mani** indirizzata al Comitato Whistleblowing di Mare Gioioso s.r.l. di Sebastiano recante la dicitura "Segnalazione Whistleblowing – riservata al Comitato Whistleblowing" che potrà essere allocata nella cassetta postale dedicata alle segnalazioni ubicata nella sede della Società all'esterno nei pressi del cancello di ingresso. La segnalazione andrà inserita in busta chiusa al cui interno saranno inserite altre due buste chiuse, la prima contenente i dati identificati del segnalante e la fotocopia del documento di identità, la seconda contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
- **Forma orale** tramite linea telefonica dedicata al n. **3890108093** gestita dal Comitato Whistleblowing, cui sarà possibile telefonare o lasciare messaggi registrati in segreteria. Le telefonate saranno registrate, così come i messaggi vocali e quelli lasciati in segreteria telefonica. Il segnalante avrà l'onere di identificarsi con le proprie generalità prima di esporre i fatti oggetto di segnalazione. La segnalazione ricevuta in forma orale sarà archiviata, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle Linee Guida ANAC e dalla Guida operativa di Confindustria e secondo le indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- **Incontro diretto** su richiesta espressa del segnalante da indirizzarsi nelle forme di cui sopra (Raccomandata, lettera a mani o tramite telefono o messaggistica verbale) al Comitato Whistleblowing che fisserà l'incontro in un luogo esterno alla società idoneo a garantire la riservatezza del segnalante. Il colloquio previo consenso del segnalante andrà documentato, o attraverso la registrazione del colloquio con dispositivi idonei alla conservazione e all'archiviazione dell'ascolto, ovvero (nel caso in cui il segnalante non presti il consenso alla registrazione, o l'Ufficio non disponga di mezzi idonei) tramite la verbalizzazione del colloquio e la sua ratifica da

parte del segnalante a cui andrà consegnata copia, in un termine ragionevole.

La gestione delle segnalazioni è stata affidata a un consulente legale sterno, nominato all'uopo quale "**Comitato Whistleblowing**", dotato della necessaria autonomia e indipendenza e specificatamente formato.

Tutte le segnalazioni che pervengano al Comitato Whistleblowing sono sottoposte a una verifica preliminare avente ad oggetto la veridicità delle informazioni e la credibilità della condotta, in un'ottica di verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché della sussistenza di una quantità sufficiente di informazioni tale da poter approfondire la segnalazione.

Le segnalazioni di violazioni del Modello e del D.Lgs. 231/2001 saranno condivise dal Comitato Whistleblowing con l'Organismo di Vigilanza, il quale sarà coinvolto e reso edotto di ogni successiva fase di indagine e analisi della segnalazione.

Il Comitato Whistleblowing ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sulla segnalazione. In particolare, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse; inoltre, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincerci, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Resta fermo, infine, il divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti dell'eventuale segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Eventuali violazioni di tale divieto, ovvero l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni risultate poi infondate, comportano l'applicabilità delle misure di cui al sistema sanzionatorio (si veda successivo il paragrafo 5).

## **5. Sistema sanzionatorio**

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e del Codice Etico, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione di tutto il set documentale adottato dalla Società ai sensi del Decreto, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione di dette sanzioni prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a. comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b. comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla Direzione/Funzione e/o agli organi societari competenti e disciplinato dalla Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio* (di seguito solo “**CCNL applicabile**”), sia con riguardo alle sanzioni comminabili sia alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di discrasia tra la disciplina sanzionatoria contenuta nel CCNL e quella prevista nel Modello Organizzativo adottato dalla società, prevalgono le generali dettate dal contratto collettivo applicabile.<sup>4</sup>

In particolare *“il sistema disciplinare per la violazione delle misure e delle procedure previste dal Modello deve essere armonizzato e coordinato con le disposizioni normative e contrattuali che regolano l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, a cominciare dal principio di predeterminazione delle infrazioni e delle sanzioni, enunciato dall'art. 7 St. Lav., con il connesso onere di adeguata pubblicità preventiva delle condotte punibili, dal rispetto delle garanzie procedurali e del canone di proporzionalità”* (ivi).

## 5.1. Sanzioni per il personale dipendente

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori sono quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile.

L'inosservanza – da parte del personale dipendente – delle disposizioni del Modello, nonché di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 del Codice civile e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore

---

<sup>4</sup> Cfr. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 3883/2024.

di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Nei confronti del personale dipendente, sulla base del CCNL applicabile, possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- rimprovero;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a 3 ore di paga base;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
- licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
- licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i. incorre nel provvedimento disciplinare del **rimprovero verbale** o del **rimprovero scritto** il dipendente che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello anche in relazione all'invio dei flussi informativi verso l'OdV;
- iii. incorre nel provvedimento disciplinare della **multa** non superiore a 3 ore di paga base il dipendente che:
  - risulti recidivo, nell'arco di un biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero verbale o scritto;
  - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
    - a) l'inosservanza reiterata e/o immotivata dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza, laddove l'assenza dei flussi non consenta all'OdV di svolgere l'attività conferita dal D.Lgs. 231/2001 e dal Modello;
    - b) effettui con colpa grave false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice Etico;
- iv. incorre nel provvedimento disciplinare della **sospensione** dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni il dipendente che:
  - risulti recidivo, nell'arco di un biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa;

- violi dolosamente le prescrizioni comportamentali disciplinate nel Modello e nel Codice Etico che non integrino reato presupposto, nonché nei casi di reiterata violazione colposa di obblighi rilevanti;
- v. incorre nel provvedimento disciplinare del **licenziamento con preavviso** il dipendente che ponga in essere le violazioni di cui al punto precedente in modo grave e reiterato;
- violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
  - in ipotesi di recidiva, si renda responsabile con colpa grave delle infrazioni relative a false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice Etico;
- vi. incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento senza preavviso il dipendente che:
- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
  - in ipotesi di recidiva, si renda responsabile con dolo delle infrazioni relative a false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice Etico.

La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- imputabilità del fatto;
- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- eventuale recidiva;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, anche con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;

- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle prescrizioni del Codice Etico e delle disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, formalmente vincolanti per tutti i Destinatari, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente mediante affissione in luogo accessibile a tutti ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970.

## **5.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti**

L'inosservanza – da parte dei dirigenti – delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva di riferimento, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 del Codice civile, nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare, a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a. sospensione dal lavoro;
- b. risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 del Codice civile.

## **5.3. Sanzioni per fornitori, intermediari, *partner* commerciali, collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi**

L'adesione al Codice Etico e l'impegno a osservarne le norme comportamentali, in quanto applicabili, così come l'impegno ad astenersi da condotte alle quali consegua la violazione di tali principi, sono condizione necessaria di *partnership* e sono richiamati in apposite clausole contrattuali.

Al fine di rendere effettivo il rispetto delle regole di comportamento previste nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico anche da parte dei terzi, a qualunque titolo e sotto qualsivoglia forma coinvolti nell'attività di impresa, e dunque con l'intento di prevenire la commissione di comportamenti illeciti non solo da parte del proprio organo amministrativo, dei propri dipendenti, collaboratori, ma anche da parte dei clienti, fornitori e *partner* d'affari, la Società ha previsto l'inserimento nei propri contratti delle cc.dd. clausole di *compliance*,

volte a sensibilizzare e vincolare l'altra parte al rispetto dei principi sanciti in detti documenti.

Con tali clausole le terze parti dichiarano di conoscere le norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D.Lgs. 231/2001 e, per l'effetto, di essere consapevoli delle conseguenze che comportamenti contrari alle stesse e, più in generale, a quanto previsto dal Decreto, possono avere con riguardo al rapporto contrattuale (i.e. clausole risolutive o di recesso a favore della Società, con ulteriore riserva di richiesta di risarcimento del danno).

#### **5.4. Misure nei confronti dell'Amministratore Unico.**

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente il Direttore Generale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative, in relazione alla gravità rilevata e conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

#### **5.5. Misure nei confronti degli apicali**

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti, gravante sui soggetti apicali, comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

#### **5.6. Sanzioni disciplinari in caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 24/2023 e della Policy *Whistleblowing***

Fatte salve le ulteriori responsabilità previste dalla legge, la Società adotta sanzioni disciplinari nei confronti di:


- coloro che si rendano responsabili di qualsiasi minaccia, forma di ritorsione, azione discriminatoria o comportamento comunque lesivo dei diritti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- coloro che siano individuati, all'esito delle attività di indagine, come gli autori della condotta segnalata;
- coloro che violino gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Policy *Whistleblowing*;
- coloro che, sebbene preposti a ricevere la segnalazione, non svolgano attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- dipendenti della Società che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave o comunque abusando del sistema di segnalazione messo a disposizione dalla Società, quali le segnalazioni meramente



opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti.

I provvedimenti disciplinari, aventi anche finalità dissuasiva, saranno adeguati e proporzionati all'entità e alla gravità delle condotte illecite accertate.

Il rispetto di quanto previsto dalla Policy *Whistleblowing* deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da ogni soggetto terzo che abbia rapporti con la Società. Pertanto, ogni violazione della suddetta procedura potrà costituire inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge in ordine alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento dei danni derivanti.



## 6. Diffusione del Modello e formazione

Mare Gioioso, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, ha definito programmi di comunicazione e di formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, Mare Gioioso ha previsto:

- una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello e del Codice Etico e la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- pubblicazione sulla bacheca aziendale;
- pubblicazione sul sito internet della società al seguente link: <https://maregioioso.it/compliance/>;
- attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse di volta in volta inserite nell'organizzazione aziendale.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione è conservata a cura dell'Ufficio Qualità e Ambiente, disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia autorizzato a prenderne visione.

## **7. Adozione e aggiornamento del Modello**

L'adozione del Modello costituisce responsabilità dell'Amministratore Unico di Mare Gioioso.

Le successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse, pertanto, alla competenza dell'Amministratore Unico della Società. Tra tali modifiche si intendono ricomprese quelle conseguenti a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- introduzione di nuove fattispecie nel catalogo dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001;
- identificazione di nuove aree sensibili e processi strumentali/funzionali alla commissione del reato, connessi allo svolgimento di nuove attività da parte della Società o a variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo da cui derivino conseguenze sul Modello;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica.

Costituiscono, in ogni caso, modifiche sostanziali quelle che incidono sulla composizione, durata in carica e operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché sulle regole del sistema sanzionatorio.

